

Timbro protocollo

ISTANZA DI RATEAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (1)
(art. 202 bis Codice della Strada)

AL COMUNE (2)
Piazza Municipio, 13
31010 MARENO DI PIAVE (TV)

Il/La sottoscritto/a nato/a il residente a
telefono cellulare Via/Piazza (provincia/Stato) C.A.P.
e-mail

CHIEDE

la rateazione, ai sensi dell'art. 202 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), per disagiate condizioni economiche, della sanzione amministrativa pecuniaria accertata con verbale (3) n. _____ del _____ (che si allega in copia) in n. _____ rate (4);

DICHIARA (5)

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità :

___ di essere titolare di un reddito imponibile (6) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, pari ad euro _____

___ di convivere con i seguenti soggetti (coniuge o altri familiari), titolari di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, come di seguito riportato:

	COGNOME E NOME	Data di nascita	Rapporto di parentela	Reddito imponibile IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

altre dichiarazioni :

Allega: fotocopia carta d'identità
fotocopia verbale di accertamento

Luogo e Data

Firma

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data

Firma

Note

(leggere con attenzione)

(1) La rateazione è ammessa solo per sanzioni amministrative pecuniarie accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200 euro.

(2) La richiesta va presentata al Prefetto solo nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. Fuori da tali casi, va presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

(3) L'istanza deve essere presentata, a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto (art. 203 codice della strada) e al Giudice di Pace (art. 204-bis codice della strada).

(4) Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può disporsi:
fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore a 100 euro.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

(5) L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

(6) Può chiedere la rateazione chi è titolare di un reddito imponibile Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

N.B. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.